

**LEGGE 3 NOVEMBRE 1988, n. 498 (GU n. 271 SUPPL.ORD. del 18/11/1988)  
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CONTRO LA  
TORTURA ED ALTRE PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, DISUMANI  
O DEGRADANTI, FIRMATA A NEW YORK IL 10 DICEMBRE 1984.**

**Preambolo**

*LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA  
LA SEGUENTE LEGGE:*

**ART. 1.**

**1 .** IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È AUTORIZZATO A RATIFICARE LA CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA ED ALTRE PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, DISUMANI O DEGRADANTI, FIRMATA A NEW YORK IL 10 DICEMBRE 1984.

**ART. 2.**

**1 .** PIENA ED INTERA ESECUZIONE È DATA ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 A DECORRERE DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE, IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 27 DELLA CONVENZIONE STESSA.

**ART. 3.**

**1 .** È PUNITO, SECONDO LA LEGGE ITALIANA, A RICHIESTA DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA:

- a) IL CITTADINO CHE COMMITTE ALL'ESTERO UN FATTO COSTITUENTE REATO CHE SIA QUALIFICATO ATTO DI TORTURA DALL'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE;
- b) LO STRANIERO CHE COMMITTE ALL'ESTERO UNO DEI FATTI INDICATI ALLA LETTERA A) IN DANNO DI UN CITTADINO ITALIANO;
- c) LO STRANIERO CHE COMMITTE ALL'ESTERO UNO DEI FATTI INDICATI ALLA LETTERA A), QUANDO SI TROVI SUL TERRITORIO DELLO STATO E NON NE SIA DISPOSTA L'ESTRADIZIONE.

**ART. 4.**

**1 .** ALL'ONERE DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, VALUTATO IN LIRE 20 MILIONI ANNUI PER IL TRIENNIO 1988-1990, SI PROVVEDE MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DELLO STANZIAMENTO ISCRITTO, AI FINI DEL BILANCIO TRIENNALE 1988-1990, AL CAPITOLO 6856 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988, ALL'UOPO PARZIALMENTE UTILIZZANDO L'ACCANTONAMENTO PREDISPOSTO PER "RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI ED INTERVENTI DIVERSI".

2 . IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRI DECRETI, LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.

**ART. 5.**

1 . LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE. LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

**Lavori Preparatori**

*LAVORI PREPARATORI CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 1907): PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (ANDREOTTI) IL 18 NOVEMBRE 1987. ASSEGNATO ALLA III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI), IN SEDE REFERENTE, IL 4 FEBBRAIO 1988, CON PARERI DELLE COMMISSIONI I, II E V. ESAMINATO DALLA III COMMISSIONE L'1 GIUGNO 1988. ESAMINATO IN AULA E APPROVATO IL 16 GIUGNO 1988. SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1152): ASSEGNATO ALLA TERZA COMMISSIONE (AFFARI ESTERI), IN SEDE REFERENTE, IL 20 LUGLIO 1988, CON PARERI DELLE COMMISSIONI PRIMA, SECONDA E QUINTA. ESAMINATO DALLA TERZA COMMISSIONE IL 29 SETTEMBRE 1988. RELAZIONE SCRITTA ANNUNCIATA IL 13 OTTOBRE 1988 (ATTO N. 1152/A - RELATORE SEN. FALCUCCI). ESAMINATO IN AULA E APPROVATO IL 20 OTTOBRE 1988.*

*DATA A ROMA, ADDÌ 3 NOVEMBRE 1988*

*COSSIGA*

*DE MITA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

*ANDREOTTI, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI*

*VISTO, IL GUARDASIGILLI: VASSALLI*